

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **171/1970** (ECLI:IT:COST:1970:171)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **28/10/1970**; Decisione del **12/11/1970**

Deposito del **18/11/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5256**

Atti decisi:

N. 171

## ORDINANZA 12 NOVEMBRE 1970

*Deposito in cancelleria: 18 novembre 1970.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 299 del 25 novembre 1970.*

Pres. BRANCA - Rel. REALE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promossi:

1) con ordinanza emessa il 17 gennaio 1970 dal tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Ghirardini Renzo, il curatore del fallimento Ghirardini e la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, iscritta al n. 112 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970;

2) con ordinanza emessa il 21 febbraio 1970 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Bisi Ferdinando, Palenga Alessandro ed altri, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 150 del 17 giugno 1970.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1970 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con le due ordinanze indicate in epigrafe, emesse rispettivamente, il 17 gennaio 1970, dal tribunale di Pistoia e dal pretore di Roma, il 21 febbraio 1970, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio;

che innanzi a questa Corte si è costituito, con atto 12 marzo 1970, il sig. Palenga Alessandro, assistito dall'avv. Vincenzo Colacino.

Considerato che la disposizione denunciata, nei sensi sopra prospettati, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 141 del 2 luglio 1970;

che pertanto, assorbito ogni altro rilievo, va dichiarato con ordinanza che la questione stessa è manifestamente destituita di fondamento.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza n. 141 del 2 luglio 1970, nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALAZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

*Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*